



Procura della Repubblica

presso il Tribunale di Ascoli Piceno

www.procura.ascolipiceno.it

N. Prot. 504

Ascoli Piceno, li 20.3.2020

Disposizione n. 2/2020

OGGETTO: D.L. 17.3.2020 n. 18 - nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile e penale – **sospensione dei termini - integrazione e aggiornamento disposizione n. 7 del 12.3.2020**

- Ai Colleghi Sostituti Procuratori
 - Ai Vice Procuratori Onorari
 - A tutto il personale amministrativo
 - Ai Responsabili Aliquote
- Sezione Polizia Giudiziari**

E p.c.:

✚ Al Sig. Presidente del Tribunale
Sede

✚ Al Sig. Presidente Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati
sede

✚ Al Sig. Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Ancona


L'art. 83 D.L. 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Cura Italia") ha al comma 1. ha stabilito che "dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei processi civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15.4.2020" con le eccezioni previste dal successivo comma 3. (con ciò estendendo il periodo di riferimento già previsto dall'art. 1 del D.L. 8.3.2020 n. 11).

Al comma 2) viene precisato che per il medesimo periodo sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto (sempre con le eccezioni di cui al comma 3.) in linea con quella che già era la interpretazione di questo Ufficio per la analoga sospensione disposta dal DL 11/2020.

Cambiano invece rispetto alla analoga previsione del D.L. 11/2020 la delimitazione delle eccezioni “assolute” e “relative” e alcune previsioni in relazione agli effetti della sospensione dei termini.

Richiamata quindi la precedente disposizione n. 11/2020 e le interlocuzioni al riguardo effettuate, si ritiene ora utile e necessario effettuare un aggiornamento e un riepilogo in relazione alle attività e scelte di questo Ufficio nelle sue varie articolazioni in corrispondenza alla entrata in vigore del DL 18/2020, sostituendo con la presente la precedente disposizione 11/2020

- ❖ ***“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”.*** (comma 1 art. 83 dl 18/2020)
- ❖ ***“Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali.***
Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.....” (comma 1 art. 83 dl 18/2020).
Quindi, come già specificato nella precedente disposizione n. 11/2020 sono sospesi tutti i termini relativi a tutti i procedimenti penali, compresi quelli in fase di indagine preliminare e ferme restando le eccezioni espressamente previste dal comma 3 dell’art. 83 DL 18/2020 (debbono quindi esemplificativamente ritenersi sospesi i termini di cui agli artt. 408/3° comma, 415 bis 3° comma i termini per richiedere riti alternativi... i termini di durata delle indagini preliminari, i termini per chiedere misure alternative in sede di esecuzione ... ecc.).
 Il calcolo “a ritroso” citato dalla norma è quello che si fa quando un termine o il periodo libero per il compimento di un atto va a scadere o consumarsi in tutto o in parte entro il periodo di sospensione: in tal caso il termine iniziale va fatto risalire “a ritroso” all’8.3.2020 e poi fatto ridecorrere dal 16.4.2020.



❖ **Per i procedimenti penali il comma 3 dell'art. 83 DL 18/2020 prevede eccezioni “assolute” e “relative” per i rinvii delle udienze e per la sospensione dei termini sopra ricordati:**

- **Eccezioni “assolute”** – previste dal comma 3 lettera b) primo periodo DL 18/2020 che operano “automaticamente” nei seguenti casi:
“procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive”.

Precedentemente rientravano tra le eccezioni “assolute” tutti i procedimenti in cui erano state “chieste o applicate” misure di sicurezza di qualsiasi tipo; ora solo i procedimenti in cui è pendente richiesta di applicazione misura sicurezza detentiva o in cui è in corso di applicazione misura di sicurezza detentiva, escludendosi i casi -deve ritenersi- in cui una tale misura è stata già applicata ma è stata poi revocata o modificata)

- **Eccezioni “relative”** - previste dal comma 3 lettera b) primo periodo DL 18/2020 nn. 1), 2) e 3) che operano nei casi sotto indicati solo quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

Dunque rientrano tra le eccezioni “relative”i procedimenti in cui le misure cautelari -tutte- o di sicurezza -tutte- sono in corso di applicazione e non più anche i casi in cui erano state applicate precedentemente e poi revocate (come precedentemente previsto).

- **Eccezioni “relative”** per tutti i procedimenti aventi carattere di urgenza per necessità di assumere prove indifferibili nei casi di cui all'art. 392 cpp (previste dal comma 3 lettera d) dell'art. 83 DL 18/2020); l'operatività di tale eccezione è subordinata alla specifica dichiarazione



di “urgenza” fatta dal Giudice che procede su richiesta di parte e con provvedimento motivato e non impugnabile.

Come già argomentato nella disposizione n. 11/2020 deve necessariamente ritenersi che l’eccezione per l’urgenza non differibile per l’assunzione della prova valga anche per le attività e gli atti del PM nella fase delle indagini preliminari:

il PM potrà procedere ad atti di indagine urgenti a cui deve partecipare la persona sottoposta ad indagine (interrogatorio, ispezione, accertamenti ex 360 cpp -tipicamente autopsia-) esplicitando le condizioni di urgenza che rendono indifferibile l’atto ai sensi dell’art. 392 cpp (così argomentando dalle disposizioni date per il giudice e in analogia con le disposizioni di cui all’art. 2 l. 742/1969 sulla sospensione dei termini nel periodo feriale).

- ❖ **In tutti i procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini prevista dal comma 2 sono sospesi per lo stesso periodo il corso della prescrizione e i termini di durata massima della custodia cautelare (308 cpp) e di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare (309 cpp). (comma 4. DL 18/2020)**

Questa ultima previsione riguardante tutte le misure cautelari personali diverse dalla custodia cautelare non era espressamente prevista dal precedente DL 11/2020 che citava solo i termini previsti dall’art. 308 cpp.

Quanto sopra evidentemente comporta la non necessità di accesso agli Uffici della Procura di parti e difensori per il compimento di atti soggetti alla disciplina della sospensione dei termini , rinviando al riguardo al provvedimento prot. 466 del 12.3.2002 riguardante le regole di accesso agli Uffici e ai Servizi di questa Procura della Repubblica.

La presente disposizione sostituisce integralmente la disposizione n. 11/2020

Il Procuratore della Repubblica

Umberto G. Monti

Allego il testo degli articoli di maggiore interesse per questo Ufficio (con alcune mie evidenziazioni) del DL 18/2020 (articoli 83-87-119-123-124) e indico due link a cui reperire il testo completo pubblicato sulla gazzetta Ufficiale a cui fare comunque diretto riferimento :

<http://www.governo.it/it/articolo/decreto-legge-17-marzo-2020/14333>

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/17/20G00034/SG>